

# Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 148 del Reg. } Approvazione Regolamento Comunale per servizio fognature  
**Oggetto:** }

L'anno millenovecento ~~ttantuno~~ il giorno ~~ventotto~~ del mese  
 di ~~novembre~~ alle ore 17,45 in ~~Calati Mamertino~~ e nella  
 solita sala delle adunanze consiliari.

Alla <sup>(1)</sup> ~~prima~~ convocazione <sup>(2)</sup> ~~ordinaria~~ di oggi, partecipata  
 ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

P R E S E N T I

1)Avv.to Giacomo Fazio;2)Ins.te Bianco Rosa;3)Ins.te Carcione Vincenz  
 Carcione Antonino;5)Di Nardo Vincenzino;6)Drago Antonino;7)Miano Piet  
 8)Miano Salvatore;9)Franchina Salvatore;10)Franchina Giacomo;11)Vieni  
 cesco;12)Ianni Carmelo;13)Lombardo Salvatore;14)Truglio ~~Sebastiano~~;15)  
 le Antonino;16)Parafioriti Antonino;

A S S E N T I

1)Parafioriti Maria;2)Serio Matteo;3)Campisi Gaetano;(Giustificati)

Totale presenti N. 16

Totale assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ~~Sindaco~~ Avv.to Gi.  
 FAZIO

— Assiste il Segretario Capo Dott. Calogero SIRNA

— Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori

i Signori: Truglio Sebastiano, Miano Pietro, Franchina Giacomo;

La seduta è <sup>(3)</sup> ~~pubblica~~ Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

-~~Stata~~ la lettura, fatta dal Segretario Comunale, dello schema del Reg  
 mento Comunale, per il servizio della fognatura;

-Ritenuto di dovere approvare il Regolamento di che trattasi;

-Vista la Legge 10.5.76 n.319;

-Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

con voti unanimi legalmente resi e verificati

D E L I B E R A

1) Approvare, come approva, il Regolamento Comunale per il servizio delle fognature che si compone di n.39 artt. oltre tabelle A, B, C, che si allega alla presente e della quale fa parte integrante e sostanziale.-----

1) Approvare, come approvato, il Regolamento Comunale per il servizio delle fognaie che si compone di n. 38 artt. oltre tabelle A, B, C, che si allega alla presente e della quale fa parte integrante e sostanziale.-----



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

PROVINCIA DI MESSINA

*Allegato alle  
Del. S.C.C. N. 148  
Del 28-11-81*

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER IL SERVIZIO  
DELLE  
FOGNATURE**



COMUNE DI GALATI MAMERTINO

PROVINCIA DI MESSINA

## REGOLAMENTO COMUNALE per il servizio delle fognature

Adottato con deliberazione consiliare N. ...., in data .....,  
esaminata senza rilievi dal Comitato di Controllo nella seduta del ....., N. ....

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal ..... al .....

Entrato in vigore dal .....

# INDICE

## Capo Primo Disposizioni generali

— Oggetto e scopo del regolamento .....	Art. 1
— Obbligo di immissione nelle fognature .....	Art. 2
— Proprietà delle tubazioni .....	Art. 3
— Modificazioni agli allacciamenti .....	Art. 4
— Scarichi vietati .....	Art. 5

## Capo Secondo Disciplina degli allacciamenti alla pubblica fognatura

— Progettazione di nuove fognature .....	Art. 6
— Manifesto - Contenuto .....	Art. 7
— Allaccio di edifici preesistenti .....	Art. 8
— Termini per l'allaccio degli edifici preesistenti .....	Art. 9

## Capo Terzo Prescrizioni per gli allacciamenti

— Prescrizioni edilizie .....	Art. 10
— Immissioni nella fognatura comunale .....	Art. 11
— Condotture private interne .....	Art. 12
— Allacciamento di fabbricati insistenti lungo le vie private .....	Art. 13
— Riparazione dei condotti di allacciamento .....	Art. 14
— Opere di allacciamento in sede stabile .....	Art. 15
— Prescrizioni relative ai materiali .....	Art. 16

## Capo Quarto Procedure per ottenere l'autorizzazione all'allaccio

— Domanda .....	Art. 17
— Documenti da allegare alla domanda .....	Art. 18
— Istruttoria della domanda .....	Art. 19
— Autorizzazione .....	Art. 20

## Capo V Fognatura interna degli stabili - Pluviali

— Scarico delle acque di rifiuto .....	Art. 21
— Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc. ....	Art. 22



— Aree e cortili privati .....	Art. 23
— Allacciamento delle pluviali .....	Art. 24
— Allaccio delle pluviali preesistenti .....	Art. 25
— Scarichi sotterranei .....	Art. 26
— Controlli alla fognatura interna .....	Art. 27

### **Capo Sesto**

#### **Scarichi non immessi nella fognatura comunale**

— Smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo .....	Art. 28
— Immissioni speciali .....	Art. 29
— Pozzi neri provvisori .....	Art. 30
— Smaltimento provvisorio delle pluviali .....	Art. 31
— Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli .....	Art. 32
— Controllo degli scarichi non immessi nella fognatura comunale .....	Art. 33
— Precarietà degli scarichi non immessi nella fognatura comunale .....	Art. 34
— Abolizione dei pozzi neri od assorbenti e delle cisterne .....	Art. 35

### **Capo Settimo**

#### **Norme transitorie e finali**

— Disposizioni precedenti .....	Art. 36
— Entrata in vigore .....	Art. 37
— Revoca delle precedenti autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale ...	Art. 38
— Norme penali .....	Art. 39

## **CAPO PRIMO**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento disciplina lo smaltimento degli scoli delle acque piovane ed in genere di tutte le acque di rifiuto e delle materie fecali nell'intero territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina, altresì, la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319.

#### **Art. 2**

##### **Obbligo di immissione nelle fognature**

Tutte le acque piovane e degli acquai, bagni, lavatoi, orinatoi e latrine, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali provenienti dagli stabili a qualsiasi uso destinati fronteggiati, anche solo in parte, da una via o spazio pubblico percorso da un canale di fognatura, devono essere condotte, con tubazione, al canale stesso, secondo le prescrizioni del presente regolamento.

È fatto divieto di usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.

#### **Art. 3**

##### **Proprietà delle tubazioni**

Le tubazioni in sede stradale, o comunque in area pubblica, che servono all'allacciamento della canalizzazione degli stabili, restano di esclusiva proprietà del Comune.

#### **Art. 4**

##### **Modificazioni agli allacciamenti**

Qualora, per fatto del proprietario, si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi esistenti, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spesa a carico dell'interessato.

Per il recupero delle spese sostenute troverà applicazione il T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 5**

##### **Scarichi vietati**

È fatto divieto di immettere, nelle fognature, acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo ne danneggino i manufatti, spazzature, ceneri e corpi solidi.

È in ogni caso vietato scaricare o causare l'immissione nelle fognature, di benzina, benzolo, olio combustibile o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo.

Ferma restando quella penale, trova applicazione l'azione di rivalsa per i danni causati.



## **CAPO SECONDO**

### **DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA**

#### **Art. 6** **Progettazione di nuove fognature**

Entro 60 giorni dalla richiesta all'Ufficio Tecnico o dalla esecutività della deliberazione per il conferimento dell'incarico a libero professionista per la progettazione di nuove fognature o di interventi in quelli esistenti, il Sindaco, con apposito manifesto, darà notizia del programmato intervento con invito agli interessati a presentare, entro i 60 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura.

#### **Art. 7** **Manifesto - Contenuto**

Il manifesto di cui al precedente articolo dovrà contenere, in ogni caso, i seguenti elementi:

- 1°) Estremi del provvedimento di incarico per la progettazione;
- 2°) La descrizione delle opere programmate, con particolare riferimento al tipo di fognatura: se per acque bianche o nere oppure miste;
- 3°) La elencazione delle vie o piazze interessate alle opere programmate;
- 4°) Il termine entro cui gli interessati dovranno inoltrare, al Sindaco, la domanda di allaccio;
- 5°) L'avvertimento che:
  - a) - la domanda dovrà essere prodotta su appositi moduli da ritirare presso l'Ufficio Comunale;
  - b) - in sede di progettazione sarà tenuto conto dei soli allacci richiesti in termini;
  - c) - gli edifici preesistenti, anche se già allacciati alla eventuale vecchia fognatura, in caso di mancata presentazione, in termini, della domanda di allaccio, saranno assoggettati al pagamento del contributo di allacciamento come se si trattasse di nuovi edifici e non godranno, pertanto della esenzione di cui al successivo art. 8.
- 6°) Il presumibile termine entro cui, gli interessati, dovranno eseguire tutte le opere necessarie per l'immissione, nella nuova fognatura, degli scarichi dei fabbricati preesistenti.

#### **Art. 8** **Allaccio di edifici preesistenti**

Nel caso di intervento in zone già servite da fognatura, i fabbricati già allacciati alla vecchia fognatura o ad altro condotto pubblico sotterraneo sono esonerati dal pagamento del diritto di allaccio di cui alla allegata tabella B).

Restano, in ogni caso, a carico degli interessati, tutte le opere necessarie per l'allaccio della fognatura privata alle opere di immissione come progettate.

#### **Art. 9** **Termini per l'allaccio degli edifici preesistenti**

Il Sindaco, con il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio degli edifici preesistenti, notificherà, agli interessati, anche il termine entro cui dovranno essere eseguiti i lavori necessari per le immissioni nelle nuove fognature.

Con il detto provvedimento dovrà essere altresì dato avviso che la mancata esecuzione dei lavori necessari per l'allaccio entro il termine di cui al precedente comma comporterà la perdita del diritto all'esenzione del pagamento del diritto di allaccio di cui al precedente articolo.

Scaduto il termine di cui al primo comma del presente articolo, previa diffida ad eseguire i lavori di allaccio entro 60 giorni, sarà provveduto d'ufficio con spese a carico degli interessati.



## **CAPO TERZO**

### **PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI**

#### **Art. 10** **Prescrizioni edilizie**

Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle comunque insistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie e, quindi, soggette alla disciplina del regolamento edilizio.

#### **Art. 11** **Immissioni nella fognatura comunale**

Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere autorizzate solo nei punti appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale.

A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione con spese a totale carico dei richiedenti.

Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti delle acque bianche e delle acque nere.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per gli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere gli scarichi nelle rispettive fognature bianche e nere.

#### **Art. 12** **Condutture private interne**

Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad ovviare agli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione.

Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere sempre inferiore a quello di partenza dagli imbocchi.

#### **Art. 13** **Allacciamenti di fabbricati insistenti lungo le vie private**

Alle disposizioni del presente regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate come cortili comuni agli stabili stessi.

Le condotte degli allacciamenti di detti stabili rimarranno, anche ai fini della manutenzione, di proprietà privata fino al punto di immissione nella pubblica fognatura sempre sito al margine della pubblica via o in prossimità della condotta principale.

#### **Art. 14** **Riparazione dei condotti di allacciamento**

Le riparazioni delle tubazioni in suolo pubblico sono sempre eseguite dal Comune, a proprie spese. Ove, durante l'esecuzione dei lavori, emergesse che le rotture o ingombri sono stati causati da mano-



missioni, trascuratezza o trasgressioni ai regolamenti da parte degli utenti, troveranno applicazione le procedure per il rimborso di tutte le spese a carico dei responsabili, fatte salve le eventuali azioni penali.

#### **Art. 15**

##### **Opere di allacciamento in sede stabile**

Nessuno all'infuori del Comune, può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per allacciare ai condotti comunali gli scarichi di uno stabile verranno sempre eseguite direttamente dal Comune.

Solo in casi eccezionali i detti lavori potranno essere eseguiti direttamente dagli interessati sotto la stretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **Art. 16**

##### **Prescrizioni relative ai materiali**

Tutti i materiali impiegati per la costruzione delle fognature interne dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione dell'autorizzazione all'allacciamento.

## CAPO QUARTO

### PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO

#### Art. 17 Domanda

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda al Sindaco, redatta su appositi moduli predisposti dall'Ufficio.

Nella domanda dovranno essere indicate le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio.

*L'istanza deve essere redatta in carta legale.*

#### Art. 18 Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo precedente dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione a firma di un tecnico libero professionista:

- 1) Pianta generale della proprietà, nella scala di almeno 1:500;
- 2) Pianta in scala da 1:100 del piano terreno fabbricato, con la indicazione della rete di distribuzione sotterranea dalla quale risultino i diametri dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni, ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna stradale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta;
- 3) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aerazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 4) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:50 per eventuali impianti di sollevamento, qualora si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 5) Relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto e che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite (facendone i computi necessari) le indicazioni seguenti:
  - a) area complessiva della proprietà;
  - b) area coperta e sistemata a cortile, area sistemata a giardino;
  - c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
  - d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti di cui alla allegata tabella A);
  - e) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi;
  - f) la fonte di approvvigionamento idrico.

Inoltre, alla domanda, dovrà essere allegata la ricevuta del versamento delle somme di cui alla tabella A).

#### Art. 19 Istruttoria della domanda

L'Ufficio Tecnico Comunale curerà l'istruttoria delle singole domande sia sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente regolamento che di quelle del regolamento edilizio e, acquisito anche il parere dell'Autorità Sanitaria competente, proporrà, all'Autorità Comunale, il conseguente provvedimento.



L'istruttoria della pratica, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo sanitario, dovrà risultare da apposito parere apposto su ogni singolo allegato alla domanda.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere sufficientemente motivato.

## **Art. 20** **Autorizzazione**

Per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico dovrà essere prodotta la quietanza del Tesoriere Comunale relativa al versamento del diritto di allaccio di cui alla allegata tabella B).

Nella stessa autorizzazione dovranno essere indicati:

- a) il termine entro cui dovranno essere ultimati i lavori;
- b) le eventuali prescrizioni o condizioni che dovranno essere osservate sia per la costruzione che per la conduzione dello scarico.

## **CAPO QUINTO**

### **FOGNATURA INTERNA DEGLI STABILI - PLUVIALI**

#### **Art. 21**

##### **Scarico delle acque di rifiuto**

Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che vi si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme.

Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, ed anche all'esterno nei ortili. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml. 1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di niria o cappello di ventilazione e situati a distanza non minore di ml. 5 dalle finestre e più alti di esse.

Il Comune potrà richiedere, in aggiunta agli sfiati di cui sopra che, dalle condotte di scarico o dalla fognatura stradale, parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm. 80, e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml. 1,50 o 2,50 come sopraddetto.

#### **Art. 22**

##### **Latrine, orinatoi, bagni, acquai, ecc.**

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai ecc. dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di cacciata sufficienti per assicurare un efficace lavaggio.

L'immersione di ogni sifone non deve essere inferiore a cm. 3 e dovrà essere ispezionabile.

#### **Art. 23**

##### **Aree e cortili privati**

Ogni superficie privata (pozzi di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

#### **Art. 24**

##### **Allacciamento delle pluviali**

Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e delle pluviali poste sulla pubblica via possono essere allacciati direttamente alla fognatura stradale con o senza sifone, secondo quanto prescriverà l'Ufficio Tecnico Comunale.

Il sifone sarà sempre prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano o vi sorgessero abitazioni o orti accessibili.

Le pluviali dovranno avere un diametro interno non maggiore di cm. 12 ed il loro numero sarà in proporzione alla superficie di terrazza o di tetto misurata in proiezione orizzontale.

Nelle pluviali è vietato immettere altri liquidi all'infuori dell'acqua di pioggia.

Fermo quanto è in proposito disposto dal regolamento edilizio vigente, i condotti di cui ai precedenti



commi non possono sporgere, neppure al disotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,50, dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi, occorrendo, dovranno essere incassati nel muro.

Nelle case preesistenti alla fognatura, tale incassatura, ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente all'esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale. Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile l'opera verrà eseguita d'ufficio dall'Amministrazione comunale, sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese sostenute dal Comune in base alla liquidazione dell'ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 25**

#### **Allaccio delle pluviali preesistenti**

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura delle pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, servono esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano state precedentemente allacciate al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

#### **Art. 26**

#### **Scarichi sotterranei**

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.

A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti.

Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare ai terzi nonché al Comune per rigurgiti o per altra causa.

#### **Art. 27**

#### **Controlli alla fognatura interna**

L'Autorità comunale può, a mezzo dei suoi incaricati, procedere d'ufficio a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento, anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

Quando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione di opere occorrenti alla regolarizzazione della canalizzazione, oppure non avesse avuto luogo per cause imputabili al proprietario, andranno considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle successive con il conseguente pagamento dei diritti di sopralluogo di cui alla allegata tabella C).



## **CAPO SESTO**

### **SCARICHI NON IMMESSI NELLA FOGNATURA COMUNALE**

#### **Art. 28**

##### **Smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo**

Per lo scarico dei liquami sul suolo e nel sottosuolo dovranno sempre essere rispettate le norme esecutive di cui all'art. 2, primo comma, lettera C) della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come approvate con deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento in data 4 febbraio 1977, allegato 5, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48, in data 21 febbraio 1977.

Troveranno altresì applicazione le norme regionali di cui all'art. 4 della stessa legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed aggiunte.

#### **Art. 29**

##### **Immissioni speciali**

Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura, potrà, l'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e del competente Ufficio Sanitario, autorizzare che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati, previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che, a giudizio dell'Autorità comunale stessa, saranno ritenuti atti allo scopo.

Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte dell'Autorità comunale la quale potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche campioni e revocare l'autorizzazione ove risultassero non osservate o non efficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla pubblica igiene.

Per le ispezioni e controlli troverà applicazione la allegata tabella C).

#### **Art. 30**

##### **Pozzi neri provvisori**

L'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico comunale e della competente Autorità sanitaria, potrà autorizzare che, al servizio di nuovi edifici, sorgenti lungo vie o spazi pubblici in cui sia stata programmata la costruzione della fognatura, vengano posti in essere pozzi neri provvisori purché impermeabili in via assoluta.

#### **Art. 31**

##### **Smaltimento provvisorio delle pluviali**

Per le nuove costruzioni in fregio a strade non fognate, né provvedute di colatore stradale e che non possono scaricare in corsi d'acqua prossimi, potrà, l'Autorità comunale, su conforme parere dell'Ufficio Tecnico comunale e dell'Autorità sanitaria competente, autorizzare che le acque di pioggia dei tetti e dei cortili, escluse le acque lorde o lordabili, vengano disperse mediante regolari condutture su circostante terreno, da determinarsi esattamente nel progetto di fabbrica, il cui suolo non sia sistemato né già vincolato per altri scarichi, ed atto ad assorbire naturalmente le pluviali che vi defluiscono, e come tale sia mantenuto.



Questo suolo di disperdimento dovrà avere una superficie almeno pari a quella accupata dalle costruzioni e dai cortili dai quali le acque provengono, ed appartenere allo stesso proprietario, o, se di altro proprietario essere da questi vincolato per tutto il tempo che occorrerà a tale servizio di assorbimento, con atto legale di concessione, trascritto all'ufficio ipotecario, col quale il concedente si impegni a mantenere, irrevocabilmente, la concessione stessa sino a quando il concessionario abbia provveduto a scaricare le pluviali in altro modo regolarmente.

#### **Art. 32**

##### **Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli**

Gli scarichi sul suolo adibito ad uso agricolo potranno essere consentiti solo su conforme parere dell'Autorità sanitaria competente e dell'Ufficio Tecnico Comunale e solo se gli impianti di trattamento siano ritenuti idonei per rendere le immissioni direttamente utili alla produzione agricola; così come previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed aggiunte.

#### **Art. 33**

##### **Controllo degli scarichi non immessi nella fognatura comunale**

L'Ufficio Tecnico Comunale disporrà che, almeno una volta l'anno, gli scarichi non immessi nella fognatura comunale vengano controllati.

Il controllo deve risultare da apposito verbale con il quale dovranno essere fatte le eventuali prescrizioni per la corretta gestione dei medesimi nonché il termine per l'esecuzione dei lavori. Il verbale, con le relative prescrizioni, dovrà essere notificato all'interessato entro 15 giorni dall'avvenuto sopralluogo.

Nulla è dovuto dagli interessati se, al sopralluogo, non farà seguito la notifica delle prescrizioni di cui al precedente comma. Ove, invece, al sopralluogo farà seguito la notifica delle prescrizioni faranno carico agli interessati le spese di sopralluogo in applicazione della allegata tabella C).

#### **Art. 34**

##### **Precarietà degli scarichi non immessi nella fognatura comunale**

Le speciali autorizzazioni di cui ai precedenti articoli del presente capo si intendono sempre precarie e revocabili in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell'Autorità comunale.

Le stesse autorizzazioni cadranno di pieno diritto, appena verranno a cessare le condizioni che le determinano, col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico che dovrà dai proprietari essere subito attuato.

#### **Art. 35**

##### **Abolizione dei pozzi neri od assorbenti e delle cisterne**

Entro 60 giorni dall'allaccio alla fognatura comunale gli interessati dovranno provvedere, a loro cura e spese, all'espurgo completo ed alla soppressione dei pozzi neri od assorbenti, nonché delle cisterne di acqua piovana e dei canali relativi.

Dopo la soppressione, sotto la vigilanza dell'Ufficio comunale, dovrà essere assicurata una profonda disinfestazione.

**CAPO SETTIMO**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 36**  
**Disposizioni precedenti**

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

**Art. 37**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.  
Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

**Art. 38**  
**Revoca delle precedenti autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale**

Dalla entrata in vigore del presente regolamento tutte le autorizzazioni per scarichi non immessi nella fognatura comunale sono revocate.

Gli interessati, entro i 60 giorni successivi, dovranno inoltrare domanda per la regolarizzazione degli scarichi medesimi a norma del presente regolamento.

**Art. 39**  
**Norme penali**

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono disciplinate:

— dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

— dall'art. 41 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;

— dall'art. 650 del Codice Penale;

— dall'art. 17 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773;

salvo all'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.



**TABELLA A) — Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di allaccio.**

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per l'allaccio alla fognatura dovrà essere redatta su appositi modelli da ritirare presso l'Ufficio comunale previo pagamento delle seguenti somme:

**SCARICHI CIVILI**

a) Rimborso spese stampati .....	L. <u>100</u>
b) Diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:	
— per ogni vano utile destinato a civile abitazione .....	L. <u>1000</u>
— per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione	
— (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) .....	L. <u>1000</u>
c) Per ogni pluviale .....	L. <u>5000</u>

**SCARICHI PRODUTTIVI**

a) Rimborso spese stampati .....	L. _____
b) Per ogni mq. di superficie coperta .....	L. _____